

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/12/2024, n. 755

CGT1 Venezia
Sentenza
6 dicembre 2024

Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 06/12/2024, n. 755

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia

Numero : 755

Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

Sentenza n. 755/2024

Depositato il 06/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VI, Presidente e Relatore

BORGHI RAFFAELE, Giudice

TONIOLO DOMENICO, Giudice

in data 29/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 01/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Venezia elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6793 DOGANE DAZI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6793 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2024 depositato il 31/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: chiede disporsi il rigetto della causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22 febbraio 2024 Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica 12 febbraio 2024, notificato in pari data con cui la Dogana di Venezia ha preteso il pagamento di euro 406.822,28 a titolo di dazio antidumping ed euro

117.064,17 a titolo di dazio addizionale, oltre Iva per euro 115.255,02, per un importo complessivo pari a euro 639.141,47, oltre ritenendo che la merce importata non fosse di origine thailandese – come da certificazione allegata – ma cinese in base ad un Report Olaf privo, in realtà, di specifici riscontri e riferimenti in merito alle operazioni contestate.

Deduceva pertanto i seguenti motivi:

1. Intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa impositiva con riferimento alle operazioni effettuate tra il 2018 e il 2019 giacchè il termine di esercizio del potere di accertamento della Dogana risultava prescritto, ai sensi dell'art. 103 Cdu (Reg. UE 952/2013) essendo decorsi 3 anni dal momento in cui è insorta l'obbligazione doganale, dal momento che la notizia di reato era stata trasmessa nel mese di gennaio del 2023, ossia oltre il termine triennale di accertamento.

2. Difetto assoluto di prova circa l'origine cinese. Violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 3, 9 e 11 Reg. UE 883/2013.

3. Difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato. Violazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 11 e comma 5 bis, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

4. Illegittima pretesa dei dazi addizionali. Difetto assoluto di prova dell'origine cinese e capienza del contingente tariffario.

5. In subordine. Applicabilità dell'art. 119 del Codice doganale unionale (cdu). Tutela del legittimo affidamento. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato pre-

via sua sospensiva tenuto conto del danno che l'esecuzione immediata del provvedimento avrebbe potuto comportare sulla società per il suo elevato ammontare.

Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che contestava il ricorso chiedendone il rigetto.

Sosteneva che l'atto si basava su investigazioni di OLAF in base alle quali dovevano ritenersi falsi i certificati di origine che avevano accompagnato l'importazione, pur riconoscendo di non aver proposto querela di falso in relazione agli stessi.

Il Presidente di Sezione, con proprio decreto del 17 aprile 2024, disponeva la sospensione urgente del provvedimento impugnato con la seguente motivazione:

"Letta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato inaudita altera parte;

Visto l' art. 47, comma, 3 D.Lgs. 546/1992,

ritenuta l'urgenza per le possibili conseguenze derivanti dall'eventuale esecuzione per un importo non modesto;

considerato che, in sede di delibazione, la doglianza relativa all'esistenza di certificati esteri attestanti la provenienza nazionale della merce, non appare manifestamente infondata, alla luce dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte sul valore di prova legale del certificato di origine;

considerato inoltre che, in assenza di querela di falso (principale o incidentale), il certificato di origine non può essere disapplicato dal giudice al quale è stato prodotto, dovendosi considerare come autentico fino a prova contraria;

considerato ancora che "...l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia." (Cass civile Sez. L – Ordinanza n.

5058 del 17/02/2023);

considerato, da ultimo, che senza conoscere l'esito definitivo del procedimento

penale per il delitto di contrabbando aggravato sarebbe impossibile per questa Corte qualunque valutazione in ordine all'uso del certificato ipotizzato falso dall'Agenzia delle Dogane in occasione della presentazione della pratica doganale, punibile ex art 489 cp, e, conseguentemente, di procedere agli adempimenti connessi, a partire dalla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria;

considerato altresì che il Rapporto OLAF posto alla base della pretesa azionata contiene consistenti parti inspiegabilmente oscurate che ne rendono problematica la comprensione e rendono impossibile una valutazione di attendibilità dell'intero documento;

considerato che il periculum, nel caso di specie, si configura, per l'ammontare in sé della pretesa erariale alla luce delle emergenze del Bilancio 2022 che evidenziano una riduzione del patrimonio netto ed un significativo aumento dei debiti pari a euro 1.272.983;

considerato, infine, che la richiesta sospensione cautelare

ha natura provvisoria essendo destinata, a breve, ad essere sostituita dal provvedimento collegiale a seguito di contraddittorio pieno anche alla luce del presente provvedimento e che per questo suo carattere provvisorio può essere deliberata anche senza imporre al richiedente le garanzie invocate dall'Agenzia resistente;

tutto quanto sopra premesso e considerato accoglie l'inibitoria chiesta dal ricorrente e, per l'effetto,

SOSPENDE

provvisoriamente il provvedimento impugnato;

Fissa per la convalida del presente decreto l'udienza collegiale del 28/05/24 ore 9.30, nominando se stesso come relatore e mandando alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto."

All'udienza fissata per la convalida della sospensiva le parti discutevano varie questioni ed il Collegio convalidava la sospensione del provvedimento già concessa con la seguente motivazione:

"dalla discussione non sono emersi elementi per contrastare la motivazione del Decreto di Sospensione

Presidenziale, considerato inoltre che nella fattispecie non risulta opportuna né necessaria una cauzione o garanzia per il pagamento del tributo, attesa la capacità economica del ricorrente "di cui si è ampiamente discusso" e considerato il carattere teorico della pretesa quale emerge dalla motivazione del decreto presidenziale".

Rinvia la causa all'odierna udienza le difese delle parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva decisa dal Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di motivazione e deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti ad eccezione del primo.

Tale iniziale motivo di ricorso deve essere, infatti, disatteso essendo il termine di prescrizione, di sette anni, non ancora decorso all'atto dell'accertamento.

Nel merito, invece, si osserva che il controllo eseguito da OLAF, pur se riferito, in modo specifico, al soggetto thailandese da cui è stata importata la merce (Progr_1), ha utilizzato informazioni fornite dal Società_1 il quale, a sua volta, ha precisato che le suddette informazioni non avrebbero potuto essere utilizzate " come prova in procedimenti penali."

Nell'ordinamento italiano – pertanto – una notizia criminis di contrabbando basata solo su tali informazioni non ha alcuna possibilità di portare all'esercizio dell'azione penale in quanto esse sono ab initio inutilizzabili in sede penale.

Informazioni, dunque, di per sé sole da ritenere "deboli" sotto il profilo probatorio, attesa la loro dichiarata inutilizzabilità in ambito penale (ambito in cui deve essere giudicato il delitto di contrabbando aggravato ipotizzato a carico del legale rappresentante dell'impresa ricorrente).

Resta il fatto che l'atto di accertamento nel nostro caso si fonda unicamente sul rapporto dell'OLAF, OCM (2022)30647- 11/11/2022, documento, peraltro, che è stato prodotto in giudizio con molteplici parti oscurate che ne rendono per il Collegio impossibile la lettura integrale.

Il ricorrente si è espressamente doluto di tale mancanza di chiarezza del Rapporto OLAF che ha minato la comprensibilità del documento fondante la sua pretesa responsabilità (cfr. pag. 26 del ricorso in cui si afferma:

“Il provvedimento impugnato viola, altresì, gli obblighi di conoscenza, chiarezza e motivazione degli atti amministrativi, imposti dalla normativa in rubrica. Attraverso il meccanismo del rinvio, la motivazione e il fondamento della pretesa risulterebbero contenuti nel Report dell’Olaf e nei suoi allegati. Tali allegati, tuttavia, non sono mai stati notificati all’esponente, non essendo stati allegati né ai processi verbali di constatazione, né all’atto impugnato, in palese violazione delle norme di cui in rubrica.”)

Quale che sia stata la finalità perseguita con tale tecnica di occultamento delle informazioni raccolte da OLAF, di fatto essa rende inintelligibile il documento in questione che, pertanto, non può essere apprezzato dal Collegio nella sua integrità.

In materia non può che valere il principio di diritto che si ricava da alcune sentenze del Suprema Collegio (sia pure in ambito penale) e che esprime un’esigenza di garanzia valida anche nel processo civile.

Così “... qualora il Pubblico Ministero metta a disposizione del giudice, a sostegno di una richiesta di sequestro preventivo, gli atti di indagine nella loro integralità egli non può, al fine di garantire il segreto investigativo, oscurare il contenuto del provvedimento del Gip mediante l’apposizione di “omissis” sugli elementi investigativi fondanti la decisione, poichè in tal modo si inciderebbe, in fase esecutiva, su un provvedimento adottato da altro organo giudiziario, impedendosi, altresì, un reale contraddittorio sulla prova in sede di riesame.” (Cass penale Sez. 3, Sentenza n. 5721 del 07/01/2016 Cc. dep. 11/02/2016).

Nel caso di specie le parti oscurate riguardano proprio le pagine 10 ed 11 del Rapporto OLAF nelle quali si conclude per l’origine cinese della merce.

Le sue conclusioni, conseguentemente, non possono essere verificate dal Collegio che, tra l’altro, non ha nemmeno accesso agli allegati, essendo stato oscurato il relativo elenco. Infine la descritta condizione di incertezza sul contenuto dell’unica prova a carico del ricorrente emerge da quanto riportato dallo stesso rapporto OLAF a pag. 10 secondo cui: “L’emissione di certificazione di ferriera da parte del venditore non è una pratica abituale. Sarebbero quindi necessarie ulteriori verifiche, richiedendo le certificazioni di ferriera originali ai produttori cinesi.

L’OLAF non ha proceduto a queste ulteriori verifiche, per limiti di tempo, nonché per apparenti collegamenti tra le società (come mostrato dall’analisi della Guardia di Finanza (Italia)), che non forniscono garanzie né della correttezza della risposta né della sua tempestività”

La descritta condizione di incertezza sul fatto addebitato alla ricorrente appare, dunque, insuperabile e ciò rende superflua la discussione sulla valenza probatoria del rapporto OLAF.

Peraltro, in proposito, la Corte non può ignorare il principio ribadito in merito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass 18124/23) secondo cui esiste “la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l’effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità

formale del certificato, l’applicazione dello specifico regime doganale (Cass., Sez. 5,

30.10.2013, n. 24439, Rv. 628661-01)”.

Nel caso di specie, tuttavia, tali dubbi (fondati soltanto sull’esaminato rapporto OLAF) non possono ritenersi ragionevoli, attese sia le carenze di quel rapporto - ammesse da OLAF - sia considerata l’incertezza insuperabile determinata dall’oscuramento di parti consistenti e rilevanti del rapporto stesso.

Del resto è noto che l’espressione “dubbio ragionevole” è riferita al dato probatorio acquisito che “...lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura” ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana” (Cass penale Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 19/12/2014 Ud. dep. 21/01/2015).

Nel caso in questione, invece, il dubbio - per le ragioni illustrate - investe eventualità tutt’altro che remote, essendo state pur sempre prodotte le “..certificazioni di ferriera relative ai tubi importati, che confermano le spiegazioni dell’azienda thailandese.”

Il fatto che tali certificazioni fossero state emesse dal venditore di Luogo_1 e non dal produttore cinese, motivo per cui non costituissero, a giudizio di OLAF, una “pratica abituale” non elimina il dato di fatto della loro esistenza che gioca a favore dell’importatore.

Con la conseguenza che il dubbio sulla loro veridicità non può dirsi ragionevole, in assenza dei controlli ulteriori presso il produttore cinese che sarebbero a tal fine stati indispensabili ma che OLAF non ha svolto.

Da ultimo si consideri la normativa europea secondo cui, nel caso in cui l’Agenzia delle dogane abbia

“fondati dubbi” (e tali non erano) sull’esattezza delle informazioni contenute nel certificato di origine rilasciato dal Paese terzo, ha l’obbligo di attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell’art. 59 RE, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l’origine dichiarata sia stata stabilita correttamente.

In materia di origine, la Luogo_2 aderisce alle regole internazionali previste dal Soc_2 Società_2, in forza delle quali gli Stati membri garantiscono che “in base alle norme di origine, il Paese da determinare come origine di un particolare bene è il Paese in cui il bene è stato interamente ottenuto o, quando più di un Paese è interessato alla produzione del bene, il Paese dove è stata effettuata l’ultima trasformazione sostanziale” (cfr. art. 3, allegato 1A degli Accordi istitutivi del Soc_2).

Poiché l’Agenzia delle dogane non ha avviato nessuna attività di indagine e cooperazione con le Autorità thailandesi, i certificati di origine regolarmente rilasciati dalla Camera di Commercio thailandese rappresentano piena prova dell’origine dei prodotti importati.

In queste condizioni manca la prova - anche presuntiva - dell’illecito posto alla base dell’avviso di accertamento che deve, pertanto, essere annullato, con assorbimento del terzo motivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, sia per effetto della reciproca soccombenza sia per la corretta condotta processuale della resistente Agenzia delle

Dogane che si è fondata sul rapporto

OLAF per come le era stato inviato: lo si evince dal fatto che le parti oscurate sono identiche anche nella versione del rapporto in lingua inglese, circostanza che lascia supporre essere stata la stessa OLAF ad effettuare, per ragioni non note, l'oscuramento al quale l'Autorità italiana deve ritenersi estranea.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Accoglie il secondo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti ad eccezione del primo che viene rigettato; annulla pertanto il provvedimento impugnato.
- 2) Compensa tra le parti le spese del grado, incluse quelle della fase cautelare.

Venezia 29 10 2024 IL PRESIDENTE ESTENSOREDr.
Giampaolo Schiesaro